



Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica 106
74123 Taranto
Fax +39 099 4700471
Tel. +39 099 4782.111
eni.com



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA-2015-0006554 del 11/03/2015

Prot. RAFTA/DIR/LA/70
Taranto 09/03/2015

Spett.le
M.A.T.T.M.
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
Divisione IV – Rischio Rilevante e
Autorizzazione Integrata Ambientale
Via C. Colombo, 44,00147 ROMA (RM)
ala@pec.minambiente.it

Oggetto: Eni S.p.A. Raffineria di Taranto e Centrale Termoelettrica (ex enipower) – Riscontro alla comunicazione MATTM prot. n. DVA-2015-0003543 del 09/02/2015. Richiesta di aggiornamento ai sensi dell'art. 273 c. 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Premesso che l'installazione in oggetto è in possesso delle autorizzazioni DVA-DEC-2010-0000273 e DVA-DEC-2010-0000274 del 24.05.2010 e precisato che per tale installazione è tuttora in corso la procedura di Rinnovo/Riesame ex. Art. 29 octies, c. 4 disposta con le DVA-DEC-2013-000194/5 del 26.06.2013, con la presente si trasmette ai sensi dell'art. 29-novies, istanza di aggiornamento delle vigenti Autorizzazioni in ottemperanza all'art. 273, c. 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Con la presente istanza la scrivente Società non intende comunque prestare acquiescenza a quanto affermato da Codesta Direzione con la nota prot. n. DVA-2015-0003543 del 09/02/2015 in merito alla necessità di adeguamento dei limiti di emissione, ai sensi dell'art. 273, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, relativo ai grandi impianti di combustione facenti parte dell'installazione Raffineria (attività 1.2 allegato VIII).

In allegato alla presente nota è riportata, nelle forme previste, la Relazione Tecnica con le informazioni sugli impianti, ritenute necessarie al fine della definizione dei nuovi limiti di emissione, con relativa copia della ricevuta del versamento della tariffa istruttoria.

Distinti saluti



Raffineria di Taranto



eni spa

Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso

eni spa
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 I.V.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sede legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



**Relazione tecnica a supporto della comunicazione ex art. 29-nonies richiesta da
MATTM-DVA ai fini dell'aggiornamento delle Autorizzazioni ai sensi dell'art. 273
comma 3 di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**



INTRODUZIONE

L'installazione "Raffineria Eni e Centrale Termoelettrica di Taranto (ex-Enipower)" è in possesso delle autorizzazioni di cui ai decreti AIA n. DVA/DEC/2010/0000273 e AIA n. DVA/DEC/2010/0000274 del 24/05/2010.

La presente relazione tecnica riporta tutte le informazioni necessarie al fine di definire i valori limite di emissione relativi alle unità di combustione della Raffineria e della centrale termoelettrica che il MATTM-DVA ritiene ricadano negli obblighi di cui all'art. 273, comma 3 del D. Lgs. 152 /2006 e s.m.i., essendo caratterizzati da una potenza termica nominale superiore a 50 MW.

Sulla base dei suddetti criteri, e facendo riferimento alla capacità nominale termica complessiva massima dei dispositivi costituenti gli impianti di combustione oggetto della presente, il Gestore ha formulato la sua proposta di valori limite di emissione tenendo conto di quanto già previsto dai decreti AIA e dai pareri istruttori e dei piani di monitoraggio in essi contenuti.

L'aggiornamento delle autorizzazioni ai nuovi valori limite di emissione non comporta alcuna variazione della capacità di lavorazione dell'installazione Raffineria e Centrale Termoelettrica e non comporta alcun aumento dei livelli emissivi né quindi effetti significativi e negativi sull'ambiente.

La presente relazione è articolata come segue:

1. INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE;
2. CONFIGURAZIONE ATTUALE DEI PUNTI DI EMISSIONE CONSIDERATI DAL MATTM-DVA RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 273 C. 3 DEL D.LGS.152 /2006 E S.M.I.;
3. DEFINIZIONE LIMITI EMISSIVI;
4. EFFETTI AMBIENTALI DELLA MODIFICA E NON SOSTANZIALITÀ DELLA PROPOSTA;
5. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA.



1. INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

Ragione Sociale: ENI S.p.A. (Raffineria di Taranto e Centrale Termoelettrica)

Sede operativa: S.S. 106 Jonica – 74100 Taranto

Sede legale: Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma

Gestore: Ing. Luca Amoruso

Referente IPPC: Ing. Francesco Picardi

Definizione modifica richiesta: Aggiornamento delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 273, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..



2. CONFIGURAZIONE ATTUALE DEI PUNTI DI EMISSIONE CONSIDERATI DAL MATTM-DVA RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 273 C. 3 DEL D.LGS.152 /2006 E S.M.I.

I punti di emissione convogliata, ai quali afferiscono gli impianti di combustione della Raffineria e Centrale Termoelettrica caratterizzati da una potenza termica nominale complessiva superiore a 50 MW e che, secondo quanto comunicato dal MATTM-DVA con nota n. 3543 del 09/02/2015, richiedono un aggiornamento dei limiti rispetto a quanto prescritto dai Decreti AIA, sono i seguenti:

- Camino E1
- Camino E3
- Camino E9

Di seguito un dettaglio dei camini: Potenze termiche dei dispositivi di combustione costituenti i singoli impianti, combustibile utilizzabile e periodo di installazione.

In aggiunta a quanto sopra, e per completezza di informazioni, si rappresenta che il Camino E2 è escluso dal campo di applicazione dell'art. 273 c. 3 del D.Lgs.152 /2006 e s.m.i., in quanto a tale camino afferiscono anche le emissioni provenienti dagli impianti di recupero dello zolfo (CLAUS 2-3-4 e SCOT).



2.1 Camino E1

Il Camino E1 convoglia i fumi provenienti dai dispositivi di combustione degli impianti CDU, HDT, HDS1, PLAT. Tutti i singoli dispositivi di combustione costituenti i diversi impianti sono caratterizzati da una potenza termica nominale di combustione < 50MW e classificabili del tipo multi combustibile. Il complesso degli impianti di combustione afferenti al camino ha una potenza termica nominale complessiva massima pari a 184 MW.

Nella Tabella 1 di seguito riportata, sono indicate le caratteristiche principali dei dispositivi di combustione distinte per ogni impianto afferente al camino.

Tabella 1

Camino E1	Impianti	Dispositivi	Combustibili utilizzabili	Potenza termica impianti di combustione [MW]	Impianto anteriore al 2002 [Si/No]
Camino E1	CDU	F-101 A	Fuel Oil/Fuel Gas	33	Si
		F-101 B		33	Si
	HDT	F201	Fuel Oil/Fuel Gas	17	Si
	HDS1	F401	Fuel Oil/Fuel Gas	9	Si
	PLAT	F301	Fuel Oil/Fuel Gas	43	Si
		F302		30	
		F303		8	
F304		11			
Camino E1	Impianti afferenti: CDU/HDT/HDS1/PLAT	Multicombustibile	184	Si	



2.2 Camino E2

Come accennato in precedenza, il Camino E2 è escluso dal campo di applicazione dell'art. 273, comma 3 del D.Lgs.152 /2006 e s.m.i., in quanto a tale camino afferiscono anche le emissioni provenienti dagli impianti di recupero dello zolfo (CLAUS 2-3-4 e SCOT).

Nello specifico, tale camino convoglia i fumi provenienti dai dispositivi di combustione degli impianti VB/TC, HDS2, H2 U2200, H2 U2500, CDP/EST, H2/EST e, come indicato in precedenza, dagli impianti di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo CLAUS 2-3-4 e SCOT e, pertanto, è escluso dal campo di applicazione della normativa dei Grandi Impianti di Combustione ai sensi dell'art. 273, comma 15, lettera d) dello stesso decreto.

Tutti i singoli dispositivi di combustione costituenti i diversi impianti sono caratterizzati da una potenza termica nominale di combustione < 50MW e sono complessivamente del tipo multi combustibile.

Per quanto sopra, il Camino E2 resta soggetto ai limiti emissivi espressi in termini di bolla di Raffineria di cui al decreto AIA n. DVA/DEC/2010/0000273 del 24/05/2010.



2.3 Camino E3

Al camino E3 afferiscono i fumi di combustione provenienti da tre caldaie a fuoco diretto ed un gruppo di cogenerazione costituito da turbogas alternatore e da una caldaia a recupero.

Nella Tabella 3 di seguito riportata, sono indicate le caratteristiche dei dispositivi di combustione afferenti al camino E3.

Tabella 2

Camino E3	Impianti	Dispositivi	Combustibili utilizzabili	Potenza termica impianti di combustione [MW]	Impianto anteriore al 2002 [Si/No]
	CTE	F7501/B	Fuel Oil/Fuel Gas	65.6	Si
		F7501/C	Fuel Oil/Fuel Gas	65.6	Si
		F7502	Fuel Oil/Fuel Gas	131.2	Si
		TG7501-G5+F7503	Fuel Gas	147.7	Si
Camino E3	CTE		Multicombustibile	410	Impianto anteriore al 2002



2.4 Camino E9

Il Camino E9 convoglia i fumi di combustione provenienti dall'unità produzione idrogeno (U4400). Nella Tabella 4 di seguito riportata, sono indicate le caratteristiche principali dei dispositivi di combustione afferenti al camino.

Tabella 3

Camino E9	Impianto	Unità	Combustibili utilizzabili	Potenza termica impianti di combustione [MW]	Impianto anteriore al 2013 [Si/No]
	Steam reforming U4400	F4401	Fuel Gas	97	Si(*)

(*) Impianto successivo al 2002



3. DEFINIZIONE LIMITI EMISSIVI

La proposta di limiti emissivi formulata dal Gestore si basa sui criteri stabiliti per le emissioni degli impianti multicomcombustibile > 50 MW e per gli impianti alimentati a gas di raffineria e sui valori limite riportati nelle tabelle di cui alla Parte II, sez.3-4-5 dell'Allegato II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per quanto concerne *gli impianti multicomcombustibili* di potenza termica nominale complessiva superiore a 50 MW, relativamente ad NOx e Polveri, il calcolo dei limiti proposti dal Gestore è stato effettuato in accordo a quanto riportato al punto 3.3, Parte I dell'allegato II; mentre per quanto concerne il parametro SO₂, è stato considerato quanto riportato al punto 3.4, Parte I dell'Allegato II.

Il calcolo del limite di emissione proposto su ogni singolo camino è stato valutato considerando che la frazione percentuale di calore fornito dal combustibile determinante, nel caso specifico olio combustibile (Fuel Oil), sia inferiore al 50% del totale.

In particolare, facendo riferimento alle lettere a), b) e c) del suddetto punto 3.3, la formula utilizzata per il calcolo del valore limite di NOx e Polveri è la seguente:

$$VLE_{3.3} = Fraz_{det.o.c.} \times (VLE_{det.o.c.} \times 2 - VLE_{f.g.}) + Fraz_{f.g.} \times VLE_{f.g.}$$

dove:

- $Fraz_{det.o.c.}$ è la percentuale di calore fornito dal combustibile determinante alla potenza termica complessiva nominale dell'impianto.
- $Fraz_{f.g.}$ è la percentuale di calore fornito dal combustibile non determinante alla potenza termica complessiva nominale dell'impianto.
- $VLE_{det.o.c.}$ è il limite riportato nelle tabelle di cui all'allegato II parte II per gli inquinanti NOx e Polveri relativamente al combustibile determinante.
- $VLE_{f.g.}$ è il limite riportato nelle tabelle di cui all'allegato II parte II per gli inquinanti NOx e Polveri relativamente al combustibile non determinante.

Tale criterio di determinazione del limite è imprescindibile per il Gestore, visto che il ciclo produttivo della raffinazione comporta un'alta variabilità di assetto degli impianti e di conseguente disponibilità e utilizzo dei combustibili residui della distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Il criterio proposto è fondamentale anche alla luce delle incerte previsioni sullo scenario energetico ed in particolare petrolifero. Si evidenzia che, anche a livello di BAT Conclusions, l'European IPPC Bureau di Siviglia (JRC) ha seguito il medesimo criterio nello stabilire che i BAT-AELs non tengano conto delle variazioni nel mix dei combustibili, individuando esclusivamente due tipologie di assetto di combustione: multicomcombustibile e monocomcombustibile a gas.



La stessa normativa europea sui Grandi Impianti di Combustione, recepita al punto 3.4 dell'allegato II parte I, prevede un limite fisso di SO₂ per tutti gli impianti multicom bustibili che utilizzano i residui della distillazione e raffinazione del petrolio greggio, a prescindere dal rapporto tra olio combustibile e gas. Nel calcolo dei suddetti limiti di emissione si tiene altresì conto, ove applicabile, delle deroghe previste dall'allegato II parte I per gli impianti anteriori al 2002.



3.1 Limiti camino E1

Al camino E1 confluiscono i fumi provenienti dai dispositivi di combustione degli impianti CDU, HDT, HDS1 e PLAT. Sulla base della tipologia e frazione di combustibili utilizzabili, olio combustibile e gas di raffineria riferiti alla massima capacità termica complessiva, e tenendo conto che detti impianti di combustione sono tutti anteriori al 2002; il Gestore propone, che a partire dal 01/01/2016, i valori limite di emissione applicabili al camino E1 siano i seguenti:

Tabella 4 (note, 1,2,3,4,5)

VLE_{3,4} SO₂ (3)	1.000 mg/Nm ³	al 3% O ₂
VLE_{3,3} NO_x (2,4)	426 mg/Nm ³	al 3% O ₂
VLE_{3,3} Polveri (2,5)	43 mg/Nm ³	al 3% O ₂

- (1) Camino E1: Potenza termica nominale complessiva pari a 184 MW (Impianti Multicombustibili)
(2) Frazione di calore fornito mediante il combustibile determinante (liquido): Fraz det o.c = 42 %
Frazione di calore fornito mediante il combustibile non determinante (gassoso): Fraz f.g. = 58%
(3) Limite SO₂: VLE_{multicombustibile ante 2002} = 1000 mg/Nm³
(4) Limite NO_x: VLE_{det o.c} = 450 mg/Nm³ VLE_{f.g.} = 300 mg/Nm³
(5) Limite Polveri: VLE_{det o.c} = 50 mg/Nm³ VLE_{f.g.} = 5 mg/Nm³

I VLE si intendono applicabili ai valori di emissione medi mensili.



3.2 Limiti camino E3

Al camino E3 afferiscono i fumi di combustione provenienti da tre caldaie a fuoco diretto ad olio combustibile e gas di raffineria, quindi multicomcombustibile, ed un gruppo di cogenerazione costituito da turbogas alternatore e da una caldaia a recupero; le installazioni sono ante 2002.

La suddetta combinazione di impianti, non rientra nel campo specifico di applicazione dell'allegato II parte II Sez. 4 lettera A-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Valori di emissione per Turbine a gas (comprese CCGT) alimentate con gas diversi dal gas naturale" che prevede i soli limiti per l'inquinante NOx; pertanto, considerati i limiti da applicarsi al camino E3 che il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a trasmettere con decreto Prot. DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010 e successivamente ridotti, così come da nota prot. DVA -2011-0018729 del 28/07/2011, il Gestore propone, a partire dalla data del 01.01.2016, di confermare i limiti emissivi ivi prescritti e riportati in tabella seguente.

Tabella 7

VLE SO ₂	168 mg/Nm ³	al 15% O ₂
VLE NO _x	157 mg/Nm ³	al 15% O ₂
VLE Polveri	20 mg/Nm ³	al 15% O ₂

(rif. prot. DVA -2011-0018729 del 28/07/2011)

I VLE sopra indicati si intendono applicati ai valori di emissione medi mensili.



3.3 Limiti camino E9

Al camino E9 confluiscono i prodotti di combustione del dispositivo dell'unità di steam reformer (U4400) alimentato a gas di raffineria, realizzato anteriormente al 2013.

Sulla base di quanto espósto al par. 3, il Gestore propone che a partire dal 01/01/2016 i valori limite di emissione del camino E9 siano i seguenti:

Tabella 8

VLE SO₂ (2)	35 mg/Nm ³	3% O ₂
VLE NO_x (3)	200 mg/Nm ³	3% O ₂
VLE Polveri (4)	5 mg/Nm ³	3% O ₂

(1) Camino E9: Potenza termica nominale complessiva pari a 97 MW
Impianti Monocombustibile, gas di raffineria.

(2) Limiti SO₂: VLE_g = 35 mg/Nm³

(3) Limiti NO_x: VLE_g = 200 mg/Nm³

(4) Limiti Polveri: VLE_g = 5 mg/Nm³

I VLE sopra indicati si intendono applicabili ai valori di emissione medi mensili.



4. EFFETTI AMBIENTALI DELLA MODIFICA E NON SOSTANZIALITÀ DELLA PROPOSTA

La richiesta di aggiornamento dei limiti emissivi per i Grandi Impianti di Combustione, che discende dall'obbligo di cui all'art. 273 comma 3 oggetto della presente relazione, non determina effetti negativi e significativi sull'ambiente rispetto alla configurazione attuale della Raffineria e Centrale Termoelettrica di Taranto, e può pertanto essere considerata come non sostanziale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Restano, infatti, inalterati i limiti emissivi della bolla di Raffineria e della Centrale Termoelettrica, sia in termini di concentrazione, sia in termini di emissione totale in massa (tonn/anno), fissati rispettivamente dal Decreto DEC-2010-273 del 24/05/2010 (AIA) e dal Decreto DEC-2010-274 del 24/05/2010 (AIA).

Si precisa inoltre che la richiesta, non comportando incrementi di potenzialità della Raffineria e della Centrale Termoelettrica e non provocando altresì effetti significativi e negativi sull'ambiente, non risulta soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in accordo all'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..



5. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA

In allegato alla presente relazione è inclusa copia della ricevuta del versamento della tariffa istruttoria prevista dall'art. 2 comma 5 del D.M. 24.04.2008.



Sede legale in Roma,
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. centralino +39 06 59821
www.eni.com

Roma, 02.03.2015

Spett.le ENI SPA
P.LE E. MATTEI 1
I-00142 ROMAROMA RM

Oggetto: Attestazione di avvenuta esecuzione di operazione di pagamento

Vi confermiamo che la seguente operazione di pagamento da Voi impartita è stata disposta ed eseguita dalla Banca Incaricata:

Data e numero disposizione : 27.02.2015 1000001

Importo accreditato : 2.000,00

Beneficiario: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA

IBAN: IT20A0100003245348032259220

Data accredito beneficiario : 04.03.2015

Causale del pagamento: CAP ENTRATA N 2592 CAPO 32 ART 20 ISTRUTTORIA DI MOD
NON SOST AIA RAFFTA

Distinti saluti.

ENI SpA
UN PROCURATORE



eni spa

Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Part. IVA 00905811000, R.E.A. Roma n. 756453
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)

Pec Direzione

Da: enirmtaranto.dir <enirmtaranto.dir@pec.eni.it>
Inviato: lunedì 9 marzo 2015 19:38
A: Ministero Ambiente
Oggetto: Eni S.p.A. Raffineria di Taranto - Riscontro alla nota MATTM prot. n. DVA-2015-0003543 del 09/02/2015 - Richiesta di aggiornamento ai sensi art. 273, c. 3 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
Allegati: RAFTA DIR LA 70 del 9 MAR 2015.pdf; Relazione Tecnica.pdf

RAFTA/DIR/LA/70 del 09/03/2015

Con riferimento all'oggetto, si trasmette nostra prot. n. RAFTA/DIR/LA/70 del 9 MAR 2015.

Distinti Saluti